

Codice A1618A

D.D. 20 novembre 2024, n. 908

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione in variante per interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici realizzazione di un nuovo capannone prefabbricato ad uso agricolo, nel Comune di Monesiglio (CN), località Bricco. Richiedente: Azienda Agricola Galliano Oscar (P. IVA 03941310041).



ATTO DD 908/A1618A/2024

DEL 20/11/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione in variante per interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici realizzazione di un nuovo capannone prefabbricato ad uso agricolo, nel Comune di Monesiglio (CN), località Bricco. Richiedente: Azienda Agricola Galliano Oscar (P. IVA 03941310041).

1. PREMESSO CHE:

- con D.D. n. 557/A1618A/2023 del 28/07/2023 è stata rilasciata al Sig. Galliano Oscar, in qualità di legale rappresentante della ditta Azienda Agricola Galliano Oscar, avente sede in Monesiglio (CN), loc. Bricco 6, l'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989, per la realizzazione di un capannone adibito a stalla e deposito di derrate e attrezzature agricole, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Monesiglio (località Bricco), sui terreni censiti a NCT nel Comune di Monesiglio, Fg. n. 12 mappali 424, 262, 297, 298, 4 e Fg. n. 8, mappali 86, 87, 88, 89, 90, 694, interessante una superficie modificata/trasformata di 22.460 mq, tutti non boscati, per un volume totale (scavi più riporti) di circa 14.756 mc;

- in data 18/06/2024 (ns. prot. n. 111518 del 19/06/2024) è pervenuta istanza ai sensi della legge regionale 09/08/1989 n. 45, tramite lo Sportello Unico Attività Produttive Unione Montana Alta Langa, dal Sig. Galliano Oscar, in qualità di legale rappresentante della ditta Azienda Agricola Galliano Oscar, avente sede in Monesiglio (CN), loc. Bricco 6, per l'autorizzazione IN VARIANTE per la realizzazione di un capannone adibito a stalla e deposito di derrate e attrezzature agricole sui terreni censiti a NCT nel Comune di Monesiglio, Fg. n. 12 mappali 424, 262, 297, 298, 4 e Fg. n. 8, mappali 86, 87, 88, 89, 90, 694, interessante una superficie modificata/trasformata di 22.460 mq, tutti non boscati, per un volume totale (scavi e riporti) di circa 15.520 mc, di cui 14.756 mc già autorizzati con il provvedimento di cui sopra;

- in data 26/08/2024 (ns. prot. n. 143936) sono state richieste integrazioni al SUAP Unione Montana

Alta Langa;

- in data 17/09/2024 (ns. prot. n. 156976 del 18/09/2024) sono pervenute le integrazioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione;

2. CONSIDERATO CHE l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 23/2015 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

3. RICHIAMATA la nota prot. n. 120200 del 04/07/2024 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

4. VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota in data 14/11/2024 prot. n. 192566, allegato alla presente per farne parte integrante sostanziale (Allegato A);

5. PRESO ATTO CHE ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. n. 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo di rimboschimento, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

6. DATO ATTO CHE in esito all'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

7. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

8. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17.10.2016, n. 1-4046 e 14.06.2021, n. 1-3361";

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- l'art. 8 della Legge Regionale n. 10 del 4 aprile 2024 "Legge di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";

determina

A. DI APPROVARE quanto in premessa nonché l'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che riporta il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

B. DI AUTORIZZARE IN VARIANTE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, l'Azienda Agricola Galliano Oscar (P. IVA 03941310041), nella persona del rappresentante legale Galliano Oscar, con sede legale in Monesiglio, loc. Bricco 6, alla realizzazione della variante del progetto precedentemente autorizzato con D.D. 557/A1618A/2023 del 28/07/2023, sui terreni censiti a catasto al Fg. n. 12 mappali 424, 262, 297, 298, 4 e al Fg. n. 8, mappali 86, 87, 88, 89, 90, 694, nel comune di Monesiglio;

C. DI FAR SALVO quanto già autorizzato, ove non in contrasto con il presente atto, richiamando in il precedente provvedimento autorizzativo 557/A1618A/2023 del 28/07/2023;

D. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato (ns. prot. n. 111518 del 19/06/2024 e s.m.i.) e delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto;

- concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed

i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

- in quanto adottata nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010, produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico da parte del SUAP Unione Montana Alta Langa;

- conferma la validità di **36 mesi** della precedente autorizzazione D.D. 557/A1618A/2023 del 28/07/2023; i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

- può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

- può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e della presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

E. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

- è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento e delle opere connesse, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

- è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/06, qualora applicabili;

- dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

- dovrà comunicare al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente, per il tramite del SUAP, la data di fine lavori entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed entro i termini di validità, nonché idonea documentazione, anche fotografica.

F. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al SUAP Unione Montana Alta Langa per gli adempimenti di competenza ed a tutti gli Enti e le Autorità interessati;

G. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

H. DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso

giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato

Allegato A



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data (*)

Protocollo (*) /A1816B

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI – 1056 / 2023C

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore tecnico Piemonte Sud
A1618B

Oggetto: **RDL 3267/1923 L.r. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Circolare PGR 31/08/2018, n. 3/AMB;** –
Richiesta di autorizzazione in variante per realizzazione di un nuovo capannone prefabbricato ad uso agricolo, in comune di Monesiglio (CN), loc. Bricco, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici - Richiedente: Azienda Agricola Galliano Oscar.
Parere geologico tecnico

Visto il progetto complessivo revisionato – integrato condiviso da codesto Settore (ns. prot. 44856 del 2/10/2024), come richiesto in data 20/08/2024 (ns. prot. 39655), per l'istanza dell'Azienda Agricola Galliano Oscar volta ad ottenere l'autorizzazione in variante ai sensi della L.R. n. 45/1989 per modificazioni/trasformazioni del suolo per realizzazione in variante di un nuovo capannone prefabbricato ad uso agricolo, in Comune di Monesiglio (CN), loc. Bricco, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono, tra l'altro, i seguenti elaborati:

- ✓ relazione geologico – geotecnica originale ed integrativa (a firma del geol. Amedeo Gaiezze);
- ✓ progetto definitivo con tavole grafiche;
- ✓ relazione fotografica;
- ✓ relazione tecnica;
- ✓ nulla osta Comune di Monesiglio.

Dall'esame istruttorio eseguito dai funzionari incaricati, sulla base della documentazione progettuale (in particolare dalla relazione geologico-geotecnica integrativa) risulta che il progetto in oggetto consiste, in sintesi, nella movimentazione/trasformazione d'uso del suolo finalizzata alla realizzazione in variante di un nuovo capannone prefabbricato ad uso agricolo, su una superficie totale modificata complessiva di circa 22.460 m², (di cui 4.680 m² relativi all'area di realizzazione del nuovo fabbricato e 17.780 m² costituiti da una superficie adiacente su cui verranno distribuiti parte dei terreni di risulta degli scavi, per uno spessore medio di 15 cm.) e per un volume totale, comprensivo di scavi e riporti, pari a circa 15.250 m³.

Considerato che il sottosuolo è costituito da alternanza ritmiche di peliti e arenarie sottilmente stratificate, appartenenti alla Formazione di Monesiglio, la coltre di alterazione medio fine più superficiale è costituita da sabbia limosa con scaglie litoidi, come risulta dalla relazione geologico tecnica e dal sopralluogo effettuato. Non sono presenti aree inondabili, mentre si rilevano dissesti di tipo sia superficiale, che profondo, nella zona di intervento relativa alla realizzazione del



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

capannone, si ritiene che l'intervento non rechi pregiudizio per la stabilità dei pendii, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute nella relazione citata.

Si rammenta che l'istruttoria, svolta in merito agli aspetti idrogeologico - tecnici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con l'assetto idrogeologico del territorio e gli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento in progetto, fatte salve ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti.

Tutto ciò premesso,

si esprime parere favorevole per quanto di competenza ai sensi della L.R. 45/1989 ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo in variante al Provvedimento SUAP n. 108/2023 finalizzata alla realizzazione di un nuovo capannone prefabbricato ad uso agricolo, in comune di Monesiglio (CN), loc. Bricco, da parte della ditta Azienda Agricola Galliano Oscar, per una superficie complessiva di circa 22.460 m², per la realizzazione del nuovo capannone e sistemazioni di versante e movimenti terra complessivi pari a circa 15.520 m³ (con operazioni di scavo e riporto), sui terreni catastalmente individuati al NCT del comune di Monesiglio, F. 12, parte dei mappali 424,4, 262, 297, 298, e F. 8, mappali 86, 87, 88, 89, 90, 694, a condizione che venga rispettato il progetto, che si conserva agli atti, e le seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nelle relazioni geologiche di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
2. dovrà essere affidata la Direzione Lavori ad un professionista esperto in stabilità dei versanti, al fine di verificare in corso d'opera le ipotesi geologico stratigrafiche contenute nella documentazione presentata. Eventuali interventi e varianti geologico strutturali che si rendessero necessarie a sostegno e garanzia della funzionalità del nuovo manufatto e alla sicurezza del versante, sia in fase avanzamento lavori che ad opera ultimata, dovranno essere valutate dal settore scrivente;
3. le operazioni di riporto dovranno essere realizzate per strati successivi di massimo 50 cm. ben livellate e compattate, nonché soggette ad un pronto recupero ambientale – vegetazionale tramite un adeguato inerbimento e la messa a dimora di essenze arbustive – arboree ad alta capacità di radicamento;
4. le palificate doppie dovranno essere realizzate integrate nei punti in cui insistono esclusivamente su materiale di riporto con adeguati ancoraggi (mediante piloti in acciaio o in legno, posti anteriormente al paramento di monte);
5. il riporto del terreno agricolo dovrà avvenire per un'altezza massima di 15 - 20 cm in modo tale da essere compattato e ben livellato, nonché mantenuto stabilmente inerbato, non andando a trasformare/modificare la porzione vegetata del mappale 87 e raccordando in modo adeguato la zona di valle dei mappali 88 e 90, dove le operazioni di riporto dovranno degradare fino alla quota attuale (anche in considerazione della zona perimetrata in dissesto);
6. eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
7. in corso d'opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario;
8. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scavo e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori;



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

9. sia durante i lavori che al termine degli stessi si dovrà predisporre un'adeguata regimazione delle acque superficiali, con particolare attenzione a quelle raccolte dalle nuove superfici impermeabilizzate, da convogliare opportunamente nell'impluvio e/o nel sistema di raccolta esistenti. Il sistema di regimazione delle acque dovrà essere mantenuto in piena efficienza, avendo cura di non arrecare danni alle infrastrutture poste a valle;
10. in corso d'opera si dovrà valutare attentamente la stabilità di scavi e riporti anche provvisori o di cantiere con eventuali verifiche di stabilità in accordo con il DM 17 gennaio 2018 che dovranno far parte integrante della relazione di fine lavori;
11. qualsiasi variante rispetto al progetto agli atti dovrà essere oggetto di apposita autorizzazione;
12. sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto presentato rispettando e facendo rispettare quanto indicato nel provvedimento e per quanto non espresso le prescrizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Si segnala che è fatta salva ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti, in particolare la valutazione del Comune di Monesiglio rispetto alle Norme di Attuazione del PRGC (in considerazione che "tali edifici dovranno risultare non diversamente localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola stessa", come previsto per la classe di pericolosità geomorfologica IIIA, su cui insiste la tipologia di opera in progetto).

Si precisa che il presente parere concerne esclusivamente la verifica della compatibilità dell'intervento in progetto con le condizioni di equilibrio idrogeologico, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità. Sono inoltre fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con particolare riferimento al DPR 120/2017 (terre e rocce da scavo) e DPR 380/2001 e s.m.i..

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti tecnici necessari ed in attesa del Provvedimento finale, si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Monica AMADORI

*(Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005)*

Il funzionario istruttore:
Arch. M. Rozio
0171321933
CORSO KENNEDY, 7 BIS
12100 CUNEO
TEL. 0171321911